



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 07 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI,
ECONOMIA SOCIALE, VOLONTARIATO**

Assunto il 11/02/2020

Numero Registro Dipartimento: 483

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1472 del 14/02/2020

OGGETTO: CANCELLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE PADRE PAOLO RENDACE", REGISTRATA AL NUMERO 510, DAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SEZIONE TERRITORIALE DI COSENZA .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma della legge del 06/06/2016, n. 106;

VISTO il Dlgs 105/2018 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 117/2017;

VISTA l'art. 101 della sopracitata riforma indica che fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore per disposizione temporanea continuano ad applicarsi le norme previgenti;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 29/12/2017 e successiva circolare n. 20 del 27/12/2018 e n. 13 del 31/05/2019;

VISTA la Legge Quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 che, all'art 6, prevede l'istituzione e la tenuta dei registri generali di volontariato;

VISTA la Legge Regionale del 26 luglio 2012 n.33 e ss.mm.ii. “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato” che disciplina i rapporti tra istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro delle medesime;

VISTA la Legge n.56 del 07/04/2014, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sull'unione dei comuni;

VISTA la L.R. n. 14 del 22 giugno 2015, recante: “Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 07/04/2014, n.56 con la quale la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.G.R. n. 369 del 24.09.2015 avente ad oggetto L.R. 22/06/15 n.14-Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della L. 07/04/14, n.56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale con la quale si individuano in ordine agli ambiti di competenza le materie riassunte dalla Regione Calabria demandando ai Dirigenti generali la revoca dei decreti dirigenziali a suo tempo adottati fra cui quello anche in materia di politiche sociali n. 20460 del 15.12.2005, di interesse nello specifico per quanto previsto alla:" lett. m) Istituzione della sezione provinciale dell'albo delle Cooperative sociali , l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; lett.n) Istituzione della sezione provinciale del registro delle associazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente”;

VISTI

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestionale” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G. R. – Approvazione - Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii”;

VISTA la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 - Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. 541/2015 e ss.mm.ii. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

VISTA la D.G.R. n. 241 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019”;

VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l'altro, si è disposto di scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;

VISTA la D.G.R. n. 228 del 6 giugno 2019 con la quale il Dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;

VISTO il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;

VISTA la D.G.R. 512 del 31/10/2019 “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale Approvata

con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti” ;

VISTA la D.G.R. 513 del 31/10/2019 “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale Approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’Ufficio dei Dirigenti”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 14003 del 13/11/2019 con il quale è stato conferito l’incarico del Settore n. 7 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale, Volontariato” alla Dott.ssa Rosalba Barone;

VISTA la L.R. n. 19/ 2001 “ Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Premesso che:

- il Registro delle Organizzazioni di Volontariato, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti di legge cui è subordinata l’iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato (Art. 6 comma 3 L.R. 33/2012);
- spetta alla Regione la vigilanza sulle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale , *“al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione [...] e l’effettiva operatività delle organizzazioni medesime”* (Art. 7 comma 1 della L.R. 33/2012);
- l’art. 5 comma 6 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 recita: *“Il venir meno dei requisiti per l’iscrizione, l’esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell’attività, nonché l’espressa richiesta dell’organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 comma 4”*;
- l’art. 5 comma 7 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 recita: *“La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo”*;

Considerato che:

- con Decreto Dirigenziale n. 11918 del 10/10/2016 l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Padre Paolo Rendace” con sede legale in Via SS. Pietro e Paolo snc 87040 Paterno Calabro CS è stata iscritta al n. 510 del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato sezione territoriale di Cosenza;
- con nota SIAR n. 377706 del 31/10/2019, ritornata presso i ns Uffici il 21/12/2019, *con causale: “rinviata al mittente per compiuta giacenza”* in atti, è stata data comunicazione di avvenuta scadenza del termine triennale dall’avvenuta iscrizione e/o precedente rinnovo, con contestuale avviso di produrre formale richiesta di conferma iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato ex art. 6 comma 3) L.R. 33/2012 ed ex art. 51 D.lgs 117/2017 ;
- dal riscontrato lo stato d’inerzia dell’Associazione di Volontariato sopracitata, deriva l’impossibilità da parte della Regione Calabria ad esercitare l’azione di controllo triennale sulla permanenza dei requisiti di legge cui è subordinato il mantenimento d’iscrizione nel Registro Regionale, determinando conseguentemente le condizioni prescritte dall’Art.6 comma 4 della L.R. 33/2012, laddove si legge che *“le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione [...]”*;

Tenuto conto che l’adozione del presente provvedimento non comporta onere a carico dell’Ente;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di cancellare dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato – Sezione Territoriale di Cosenza **L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA “ASSOCIAZIONE PADRE PAOLO RENDACE” CON SEDE LEGALE IN VIA SS. PIETRO E PAOLO SNC 87040 PATERNO CALABRO CS**, registrata al n. 510 ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera a) e art. 5 comma 6 L. R. 33/2012;

- **di dare atto** che ai sensi dell’art. 5 comma 7 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 *“La cancellazione di cui al comma 6 art. 5 L.R. 33/2012 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo”*;

- **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell'Ente Regione;

- **di notificare** il presente decreto all'Associazione di Volontariato sopra specificata;

- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nella sezione regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell'ente titolare della tenuta della sezione del registro di cui trattasi ai sensi all'art. 6 comma 5 della legge 33/2012. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, ai sensi dell'art.6, comma 5) della L.266/1991;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GUARAGNA MARIA GRAZIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)